



IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D.n.202 del 7.5.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22.5.2012 e s.m.i.;

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.22 che prevede la possibilità per le Università di conferire Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.D.n.118 del 2.3.2011 e s.m.i.;

ACCERTATA la copertura finanziaria;

DECRETA:

Art.1 – OGGETTO DEL BANDO E CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO DI RICERCA

1. La Scuola Normale Superiore bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca presso la Classe di Scienze, nell'ambito del settore concorsuale 03/A2 *Modelli e metodologie per le scienze chimiche* (sette scientifico disciplinare CHIM/02 *Chimica fisica*) per la collaborazione al programma di ricerca "*Modellizzazione computazionale di spettri elettronici, vibrazionali e vibronici di molecole in fase condensata*".

In particolare, il titolare dell'assegno di ricerca, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico dott. Franco Egidi, dovrà usare tecniche allo stato dell'arte nel campo della chimica teorica e computazionale per l'accurata simulazione di spettri vibrazionali e vibronici di molecole esposte ad un ambiente di solvatazione complesso in grado di formare interazioni specifiche col soluto come legami a idrogeno. Le interazioni soluto-solvente saranno descritte mediante metodi atomistici e continui, esaminando vantaggi e svantaggi di ognuno, a seconda delle necessità specifiche della proprietà spettroscopica sotto esame. Per assicurarsi che l'effetto del solvente non influenzi solo l'energia e la densità del sistema, ma abbia un effetto diretto sulle proprietà di risposta del sistema, i modelli di solvatazione usati includeranno sempre effetti che si propagano attraverso le derivate della densità e quindi le funzioni di risposta. In particolare, i modelli del continuo polarizzabile (PCM) e cariche fluttuanti (FQ) verranno utilizzati e applicati a proprietà varie tra cui rotazione ottica e Raman risonante.

2. L'assegno di ricerca avrà una durata di un anno.

3. L'importo lordo dell'assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, è fissato in € 25.000,00= e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE

1. Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca - ovvero di titolo di studio equipollente al predetto, conseguito in Italia o all'estero - in Chimica o discipline affini, secondo una valutazione di riconducibilità del titolo posseduto dai candidati alle predette discipline che sarà effettuata dalla commissione giudicatrice.

Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell'ammissione alla selezione; a questo

scopo l'eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all'estero con il suddetto titolo italiano potrà essere dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all'art.6.

Per l'espletamento dell'attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

3. In ogni momento, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Area Affari Generali, l'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di cui al presente articolo nonché per l'eventuale sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità con la titolarità dell'assegno previste dal *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* e dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura online (SerSe) disponibile sul sito web della Scuola Normale all'indirizzo <https://serse.sns.it/it/>. In caso di primo accesso alla procedura online, il candidato dovrà prima registrarsi e poi, una volta ricevuta la conferma di attivazione del proprio account all'indirizzo email dallo stesso indicato, selezionare dalla home il bando specifico a cui intende partecipare. Nel caso in cui il candidato sia già in possesso delle credenziali di accesso a SerSe, dovrà utilizzare queste ultime per accedere e candidarsi alla selezione.

Non saranno ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità diverse.

In caso di difficoltà a registrare la domanda, gli aspiranti possono contattare l'indirizzo email job.opportunities@sns.it o i numeri telefonici 050/509723 e 050/509771.

L'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato, obbligatorio all'atto della registrazione online, costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale relativamente alla presente selezione. Ogni sua eventuale variazione dovrà pertanto essere comunicata tempestivamente all'indirizzo job.opportunities@sns.it.

2. La domanda di partecipazione, completa di tutte le informazioni richieste, deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio; si raccomanda di non allegare documenti di dimensioni superiori a 1 Mb);
- b) curriculum scientifico professionale (obbligatorio);
- c) pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, ed eventuali documenti e titoli che il candidato ritenga utili ai fini della selezione;
- d) elenco delle eventuali pubblicazioni presentate (obbligatorio).

Nell'ipotesi di lavoro a stampa che sia in corso di pubblicazione, ne dovrà essere allegato il dattiloscritto corredato da un'attestazione dell'editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione. Per la predetta dichiarazione i candidati possono avvalersi dello schema allegato al presente bando (All. A).

Documentazione in lingua straniera: in caso di documenti/titoli/pubblicazioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, essi possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti/titoli/pubblicazioni redatti in lingue diverse dalle predette devono essere corredati di una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.

3. I suddetti documenti saranno presentati dai candidati mediante upload diretto venendo caricati direttamente nella procedura online come allegati (si consiglia il formato pdf).

Nel solo caso in cui non sia possibile per il candidato presentare una o più pubblicazioni tramite upload diretto, tali pubblicazioni potranno essere presentate eccezionalmente extra procedura online, sempre entro il termine di scadenza di cui al successivo comma 4 (pena la non valutazione), consegnandole direttamente (nell'orario di apertura al pubblico) o inviandole a mezzo del servizio postale/per corriere al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo della Scuola Normale Superiore – via del Castelletto n. 11 – 56126 Pisa. Si specifica che la data di acquisizione delle pubblicazioni fornite extra procedura è stabilita e comprovata: nel caso di consegna diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di questa amministrazione addetto al ricevimento; nel caso di ricorso a servizio postale farà fede la data di ricezione apposta da parte dell'Ufficio Protocollo o comunque dal personale di questa amministrazione addetto al ricevimento.

4. La domanda e la predetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente **entro il 20 settembre 2019.**

Non saranno prese in considerazione le domande che siano state registrate dal sistema oltre il termine suddetto, per cause non imputabili all'Amministrazione.

Saranno ammessi a partecipare alla selezione soltanto i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti, le cui domande: siano state presentate secondo le modalità e nel termine di presentazione di cui al presente bando; siano state presentate complete dei documenti prescritti.

Il candidato non residente in Italia o avente dimora/domicilio all'estero per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca, che intende avvalersi, ai sensi del regolamento interno vigente in materia, della facoltà di sostenere il colloquio per via telematica deve dichiararlo nella domanda di partecipazione, specificando la propria situazione, e indicare il proprio contatto/account Skype e l'indirizzo di posta elettronica associato a tale account. Ulteriori stati o situazioni dichiarate dai candidati come impeditive a sostenere il colloquio in presenza presso la Scuola saranno valutate come idonee, o meno, a giustificare il ricorso alla modalità telematica, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6.

5. Ai sensi dell'art.40, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i candidati cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui all'art.46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000.

Possono far ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea regolarmente soggiornanti in Italia: a) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; b) nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

6. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n.104, dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o dell'indirizzo di posta elettronica da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi informatici o postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Una volta chiusa la domanda di ammissione al concorso non sarà possibile modificare i dati inseriti nel sistema. La corretta trasmissione della domanda è confermata dall'invio automatico di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email indicato dal candidato; il suddetto messaggio di conferma certifica esclusivamente l'avvenuta ricezione e protocollazione della domanda. L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna verifica di validità e completezza delle domande nel periodo antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio di 60 su 100.

2. Le categorie dei titoli valutabili, purché pertinenti con l'ambito scientifico relativo all'attività di ricerca da svolgere, sono le seguenti alle quali sono riservati i punteggi massimi indicati a fianco di ciascuna:

- **titoli accademici**: laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, ecc **massimo 30 punti**;

- **produzione scientifica**: tesi di dottorato, pubblicazioni e lavori originali, **massimo 20 punti**;

- **curriculum scientifico professionale**: servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato ed apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività da svolgere, valutabili tenuto conto anche di eventuali relazioni tecnico scientifiche fornite da esperti della materia **massimo 10 punti**.

3. La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'esame dei titoli, individuerà i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi.

4. La valutazione dei titoli precede il colloquio e i risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.

Art. 5 – COLLOQUIO

1. Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio minimo di 42 punti su 60. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà ad essi inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento.
2. Al colloquio è riservato un punteggio massimo di 40 punti su 100. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene la votazione di almeno 28 punti su 40.
3. Il colloquio potrà consistere in una discussione sui titoli presentati dal candidato e sulla tematica scientifica oggetto dell'attività di ricerca da svolgere. In particolare, potranno essere oggetto di colloquio i seguenti temi scientifici: chimica quantistica, chimica computazionale, spettroscopia molecolare. In sede di colloquio dovrà altresì essere accertata la conoscenza della lingua inglese. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido; la mancata presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
4. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art.3, comma 4, del presente bando, possono chiedere – indicandolo nella domanda - che il colloquio si svolga in modalità telematica (videoconferenza a mezzo Skype). Nel caso in cui sia ammesso a sostenere il colloquio con tale modalità, il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e l'accertamento della sua identità sarà verificabile con l'esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, dell'originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione.
Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata e nell'orario indicati per il colloquio; è facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l'inizio del colloquio, fermo restando che dovrà essere garantita la possibilità agli altri candidati di assistervi.
La mancata/errata comunicazione dell'indirizzo personale, il mancato collegamento e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa. Quanto sopra non opera se il candidato, munito di valido documento identificativo, si presenta, nel giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale "in presenza".
La Scuola declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione giudicatrice, sarà affisso nel medesimo giorno presso la sede di esame e reso noto ai candidati che hanno sostenuto il colloquio per via telematica.

Art. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta da almeno tre docenti o esperti della materia. Non potrà effettuare la valutazione chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con uno dei candidati, nonché chi si trovi in una delle ulteriori ipotesi per cui è previsto l'obbligo di astensione dai Codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nazionale e della Scuola, per tempo vigenti. La Commissione potrà avvalersi di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima.
2. Terminati i lavori, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati, costituito dalla somma del voto conseguito nel colloquio e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione dei titoli;
 - b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio;
 - c) dalla minore età anagrafica.
3. Gli atti della selezione, da cui risulta la graduatoria di merito unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, sono approvati con provvedimento del Direttore che è pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola ed immediatamente efficace. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione avrà una durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti.

4. I candidati potranno provvedere, a loro eventuali spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Scuola, dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale on-line della Scuola del decreto di approvazione degli atti ed entro i successivi quattro mesi, salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso tale termine la Scuola non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA

1. Sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentarsi presso il Servizio Personale della Scuola per stipulare un contratto che regoli la propria attività di ricerca. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extracomunitario, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione egli dovrà produrre, a pena di decadenza, certificazioni o attestazioni relative alle informazioni di cui all'art.2 rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati (qualora redatti in lingua diversa dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della Scuola Normale Superiore e dal titolare dell'assegno di ricerca.

2. All'atto della stipula l'interessato sarà invitato a sottoscrivere una nuova dichiarazione relativa all'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8 e dovrà altresì attestare di non aver procedimenti penali in corso e di non essere interdetto dai rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

3. Decade dal diritto all'assegno il vincitore che entro il termine fissato non si presenti e non dia luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Costituisce inoltre causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca al Consiglio di Struttura accademica che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;
- ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Art. 8 – INCOMPATIBILITA', ASPETTATIVE E DIVIETI DI CUMULO

1. Versano in situazione di incompatibilità con la titolarità di assegni di ricerca:

- a) il personale dipendente di ruolo o in servizio a tempo determinato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del DPR 11 luglio 1980, n.382;
- b) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di unione civile con il soggetto che ha assunto l'iniziativa al conferimento dell'assegno e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento ovvero con il Segretario Generale ovvero con un componente del Consiglio di Amministrazione Federato della Scuola. Non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità del contratto, i soggetti che assumono l'iniziativa per il conferimento dell'assegno e/o i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava il finanziamento dell'assegno (fatte salve le ipotesi di cui all'art 8.-bis del *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*), il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione Federato dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno fino a quello dell'eventuale sottoscrizione del contratto;
- c) coloro che partecipino a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, nonché ai corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti, con borsa, degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
- d) coloro che partecipino a master universitari;

- e) coloro che siano titolari di altri assegni di ricerca;
 - f) coloro che esercitino attività libero-professionali e/o imprenditoriali;
 - g) i titolari di contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi eventuali incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.
2. Il personale dipendente in servizio, anche a tempo determinato, presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto 1, lett. a) nonché presso enti/soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca purché preventivamente collocato in aspettativa senza assegni per il periodo corrispondente.
 3. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
 4. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata. L'assenza della situazione di incompatibilità di cui al precedente punto 1, lett. b) deve sussistere durante la selezione e fino alla sottoscrizione del contratto.

Art.9 – DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA

1. I titolari degli assegni collaborano in modo continuativo alle attività di ricerca relative ai programmi previsti nei contratti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
2. I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca di norma in strutture della Scuola in base al programma di ricerca. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.
3. Parte dell'attività di ricerca può essere svolta fuori sede:
 - a) qualora l'assegnista sia beneficiario di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b) qualora, ove espressamente autorizzato dal responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
4. I titolari di assegni possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola;
5. Ai titolari di assegni può essere affidata una limitata attività didattica esclusivamente a carattere sussidiario, complementare o di tutoraggio, per un impegno massimo complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Essa può consistere in:
 - a) collaborazione con allievi o perfezionandi della Scuola nelle ricerche per le tesi su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto, assistenza in laboratori, e/o altre attività di orientamento e tutoraggio;
 - b) partecipazione alle commissioni di esame di profitto in qualità di cultori della materia;
 - c) singole esercitazioni e/o seminari su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto.Tali attività, che non comportano alcun onere aggiuntivo per la Scuola, possono essere affidate a titolari di assegni di ricerca con il consenso dell'assegnista e previo parere favorevole del responsabile scientifico che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto.

Art.10 – TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

1. Gli importi degli assegni sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della legge 335/1995 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 240/2010, si applicano inoltre ai titolari di assegni le disposizioni vigenti in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia.

Art.11 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore, Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del Direttore e legale rappresentante. Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003), i candidati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al seguente link: <https://wwwold.sns.it/sites/default/files/allegati/31-05-2019/testoinformativaselezioni.pdf>.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* disponibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola, l'art.22 della legge 240/2010 e, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Claudia Sabbatini in servizio presso l'Area Affari Generali – Servizio Personale della Scuola. Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Paola Guarguaglini oppure la dott.ssa Federica Ercoli in servizio presso la stessa Area, all'indirizzo di posta elettronica job.opportunities@sns.it, oppure ai num. tel. 050/509723 e 050/509771 dalle ore 10.00 alle 12.00.

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Ambrosio*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da:Luigi Ambrosio
Organizzazione:SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data:10/07/2019 09:47:20

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46¹, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____, il _____, residente in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

Data _____

Il Dichiarante

¹ Secondo l'art.46 del D.P.R. 28/12/00 n.445 Sono comprovati con dichiarazioni, in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza, d) godimento dei diritti; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenute da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vigenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47², D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____, il _____, residente in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

Data _____

Il Dichiarante

² Secondo l'art.47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____, il _____, residente in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

che la pubblicazione dal titolo _____, allegata alla domanda di partecipazione, è stata accettata per la pubblicazione dall'editore _____ e sarà pubblicata il _____.

Data _____

Il Dichiarante
